



Comune di Padenghe sul Garda

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO

D'ISTITUZIONE E GESTIONE

DEL SERVIZIO DI

VOLONTARIATO

CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. X del XX/XX/XXXX

Sommario

Articolo 1 - Finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Definizione e peculiarità del volontariato civico	3
Articolo 3 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 4 - Ambito di intervento.....	4
Articolo 5 - Registro Comunale dei Volontari Civici.....	5
Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici	5
Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro	5
Articolo 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico	6
Articolo 9 - Modalità di svolgimento del servizio.....	6
Articolo 10 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione	6
Articolo 11 - Verifiche delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dal Registro Comunale dei Volontari Civici.....	7
Articolo 12 - Utilizzo delle attrezzature.....	7
Articolo 13 - Protezione dei dati personali	7
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è mosso dalla volontà ferma dell'Amministrazione Comunale di dare spessore di concretezza ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Padenghe sul Garda.
2. L'Amministrazione Comunale attraverso il presente regolamento individua uno strumento per incanalare la propria azione nel settore del volontariato nella direzione del riconoscimento del volontario singolo, che si predispone a collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme in esso contenute, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. Il Volontariato civico deve considerarsi come strumento di espressione del principio, contenuto nell'articolo 118 comma terzo della Carta Costituzionale, della sussidiarietà orizzontale, e come strumento di espressione del principio contenuto nel comma 5° dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 267/2000, in forza del quale *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*; ed infine come strumento coerente con i principi desumibili dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 117/2017 *“Codice del terzo settore”* sul valore e la funzione sociale dell'attività del volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, di cui occorre promuovere lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorire l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Definizione e peculiarità del volontariato civico

1. Il presente Regolamento detta la disciplina del volontariato individuale, che può declinarsi come l'insieme delle attività che, per fini di impegno civile e solidarietà, i singoli cittadini si determinano a prestare in modo transitorio o definitivo, senza fini di lucro, anche indiretto.
2. Il servizio civico si connota per essere svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita, quindi non suscettibile di essere retribuito in alcun modo, nemmeno se in tal senso si dispone il beneficiario; esso concerne, in via indicativa, gli ambiti cui ha riguardo il successivo articolo 4 rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale ha per legge, disposizioni statutarie o di livello regolamentare, l'obbligo di attivarsi.
3. Il volontariato civico si connota per il fatto di integrare, e non di sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già erogati dall'Amministrazione, con la conseguente impossibilità di utilizzo dei volontari in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, questi, infatti sono chiamati ad esprimere un apporto collaborativo con il fine unico di arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare modalità d'intervento innovative con l'originalità del proprio contributo.

Articolo 3 - Oggetto del regolamento

1. Per quanto indicato negli articoli precedenti il Comune di Padenghe sul Garda istituisce il Registro Comunale dei Volontari Civici al fine di stimolare, consentire e valorizzare il senso di responsabilità sociale, civile e l'espressione solidaristica dei cittadini, in relazione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso la fruizione istituzionale (non estemporanea ma programmata) dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti al Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente comma 1 (attività di seguito definita *“Volontariato Civico”*) e regola tutto quanto concerne il Registro Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
3. L'Ufficio preposto alla gestione del Registro Comunale dei Volontari Civici è l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Articolo 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti, altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le aree del servizio civico volontario sono le seguenti:

a) Area di carattere sociale:

rientrano in quest'area, come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (punti 1, 4, 6, 7), le attività socio-assistenziali e socio-educative finalizzate alla promozione dell'aiuto e dell'integrazione di persone in situazioni di disagio o emarginazione sociale.

Esempi di attività:

- interventi a tutela dei diritti e della dignità della persona;
- sostegno a singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri;
- aiuto nei compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
- iniziative in ambito giovanile (centri estivi, doposcuola, supporto alle attività didattiche);
- servizio di accompagnamento di persone con disabilità e anziani;
- svolgimento di piccole commissioni per persone con disabilità e anziani;
- attività formative per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;
- corsi di lingua ed economia domestica per cittadini non comunitari nei percorsi di integrazione.

b) Area di carattere civile:

rientrano in quest'area, come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (punti 1, parte, e 2), la tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura, del patrimonio storico e artistico, nonché la protezione dei diritti della persona, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sociale.

Esempi di attività:

- piccole manutenzioni nelle scuole e nel verde pubblico;
- cura e decoro dei luoghi destinati al culto dei defunti;
- servizio di accompagnamento scolari con modalità alternative all'uso di mezzi pubblici o privati;
- protezione di pedoni e utenti vulnerabili in momenti critici della circolazione (ingresso e uscita da scuola);
- sorveglianza sull'uso corretto degli spazi pubblici, parchi e aree verdi attrezzate;
- azioni di contrasto a comportamenti che danneggiano il decoro e l'ambiente;
- iniziative contro l'inquinamento in tutte le sue forme.

c) Area di carattere culturale:

rientrano in quest'area, come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (punti 3 e 5), la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività sportive, ricreative e turistiche, nonché la formazione permanente.

Esempi di attività:

- organizzazione e supporto di eventi pubblici a carattere sociale, sportivo, culturale o folkloristico promossi o patrocinati dal Comune;
- gestione di sale pubbliche, biblioteche e spazi culturali/ricreativi, anche con ampliamento degli orari di apertura;
- promozione del dibattito e delle iniziative culturali, valorizzando l'associazionismo locale di diversa natura (laico, religioso, ecc.);
- attività di comunicazione (fotografie, video, traduzioni, interpretariato);
- assistenza amministrativa alle associazioni.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, individuando i servizi presso i quali quest'ultimi potranno essere inseriti.

Articolo 5 – Registro Comunale dei Volontari Civici

1. È istituito il Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Il volontario in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. La tenuta e l'aggiornamento del Registro avverrà a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

Articolo 6 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, fermo il fatto che potranno svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Per tale ultima ipotesi, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica, antecedentemente all'iscrizione al registro o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche;
 - c) assenza di condanne e di procedimenti penali indicenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica amministrazione o suscettibili di ledere l'immagine della stessa;
 - d) con riferimento ai cittadini non comunitari ricorre l'ulteriore requisito di essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione, in ordine ai più diversi profili della persona e delle relazioni di questa.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro

1. Coloro che intendono svolgere il volontariato civico devono essere iscritti al Registro Comunale dei Volontari civici.
2. Il cittadino che intende iscriversi al Registro dei Volontari deve presentare formale domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Il modulo "Domanda di iscrizione al registro dei volontari civici" (allegato 1) è reperibile sul sito istituzionale del Comune e presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.
3. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
4. La domanda presentata dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del volontario e la relativa residenza;
 - b) l'autodichiarazione circa l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o suscettibili di ledere l'immagine di quest'ultima;
 - c) le preferenze in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione integrale del presente regolamento.Alla domanda dovrà essere allegata una copia del proprio documento d'identità, della patente di guida e per i cittadini non comunitari una copia del proprio permesso di soggiorno.
5. I presunti volontari, al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, dovranno indicare le aree e le attività d'interesse.
6. Le richieste di iscrizione sono esaminate dall'Ufficio dei Servizi Sociali che, dopo aver concluso le opportune valutazioni, ufficializza l'iscrizione del cittadino nel Registro comunale.

7. Le domande di iscrizione al Registro possono anche essere valutate non idonee. L'eventuale diniego è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo e-mail dichiarato nella domanda.

Articolo 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Tutti gli Uffici Comunali possono consultare il registro dei Volontari e beneficiare delle competenze e delle disponibilità degli iscritti.
2. Il Funzionario comunale, che desidera il supporto di un volontario per l'espletamento di determinate attività, può scegliere tra gli iscritti nel Registro colui che è potenzialmente idoneo. Possono essere scelti anche più volontari.
3. Il Volontario Civico scelto, di cui al precedente comma 2, sarà contattato dal Funzionario dell'ufficio presso il quale e/o per il quale verrà impiegato e invitato ad un colloquio per verificare la motivazione e l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
4. Durante il colloquio il Funzionario dell'Ufficio fornirà al Volontario indicazioni formali circa le mansioni da svolgere nell'ambito delle attività concordate.
5. Prima dell'inizio dell'attività, è compito del Funzionario dell'ufficio concordare con il volontario le attività da svolgere e la durata della collaborazione. Tali elementi saranno specificati nel "Piano delle attività" (allegato 2).

Articolo 9 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Per l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività assegnata.
2. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "*segreto d'ufficio*".

Articolo 10 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ogni cittadino può richiedere all'Amministrazione di esprimere azioni di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. Il Volontariato Civico si connota per essere prestato in forma volontaria e gratuita, non può essere pertanto retribuito in alcun modo, nemmeno in via indiretta; non può in ogni caso prefigurare un rapporto di dipendenza o legittimare diritti di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto che non trovi previsione espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non integra un rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce le coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.
4. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
5. Dall'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può farsi derivare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né motivo di pregiudizio della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
6. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è obbligata in riferimento a

tutti gli adempimenti desumibili dal Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a fruire della mensa dei dipendenti comunali.

Articolo 11 - Verifiche delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dal Registro Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nel vigilare sul corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà di sospendere o porre termine in qualsiasi momento alla collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva comportato l'avvio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b) da essa possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c) vengano meno, per fatti successivi all'iscrizione nel Registro, le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento nell'esercizio del rapporto di collaborazione ne determini la cessazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. L'Amministrazione Comunale effettua periodicamente la revisione del Registro Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 12 - Utilizzo delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale pone a disposizione dei Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte e attrezzature, che si rilevano necessarie allo svolgimento del servizio, ivi comprese le attrezzature e/o i dispositivi antinfortunistici, se l'utilizzo è necessitato secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo nella proprietà o disponibilità comunale è a carico dell'Amministrazione Comunale ogni spesa inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada in condizioni di piena efficienza del veicolo stesso.
3. Il Volontario Civico ha l'onere di conservare la propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida. Nell'ipotesi di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile dell'Area nel cui ambito si esprime l'azione del volontario.
4. Le attrezzature e i veicoli sono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta definiti a seconda dei casi specifici.
5. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati.

Articolo 13 - Protezione dei dati personali

1. I dati personali dei volontari sono trattati dal Comune di Padenghe su Garda nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Qualora, per lo svolgimento di attività a favore dell'ente, il volontario sia tenuto a trattare dati per conto del Comune, egli opera quale Responsabile del trattamento e si attiene alle seguenti istruzioni impartite

dal titolare de trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento il riferimento e alle leggi vigenti.